

Avv. DI IORIO MARCELLO
C.so Vittorio Emanuele II 209
65121 Pescara – 085.4429695
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it

CRICINIS

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Sede di L'AQUILA

MOTIVI AGGIUNTI al RICORSO n. 665 / 2013

La sig.ra GIANNANDREA LUISA (Cod. Fisc. GNNLSU74H50G482H), nata a PESCARA (PE), il 10/06/74 e res.te in PESCARA (PE), via Monte Carmelo 10, rapp.ta e difesa dall'Avv. Di Iorio Marcello (Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L), ed ele.te dom.ta presso lo studio ubicato in Pescara (PE), al C.so V. Emanuele II 209 (comunicazioni di cancelleria: tel. e fax 085.4429695, mail pec: avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it) come da procura in calce al ricorso introduttivo,

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Abruzzo, con sede in L'Aquila (AQ), Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio da Ranallo;

nonché contro

IACONI PAOLA, Via G. Galilei 236/A, Giulianova (TE)

GUIDO SIMONETTA, Via E. Ravasco 60, Pescara (PE)

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

- 1) della Graduatoria di merito della procedura concorsuale relativa al reclutamento del personale docente della scuola primaria per la Regione Abruzzo giusto Bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n.82 del 24.09.2012, nella parte in cui non risulta incluso il nominativo della ricorrente;
- 2) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Prot.n.AOODRAB7880 del 28/08/2013 che ha approvato la graduatoria di cui sopra (Cfr. Allegato 1);
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

Con ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha rappresentato di aver partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca con D.D.G. n.82 del 24.09.2012 per l'assegnazione di posti e cattedre finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola primaria. di aver superato la prova preselettiva, la prova scritta e la prova orale.

La partecipazione al concorso era permessa alla ricorrente stante il possesso del titolo di studio di Diploma di Maturità rilasciato al termine del corso quinquennale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito nell'anno scolastico 1991/1992 presso l'Istituto Magistrale Statale " G. Marconi " di Pescara.

Pur avendo l'esponente superato l'esame, l'U.S.R. per l'Abruzzo ha comunicato con il decreto di esclusione impugnato con il ricorso introduttivo l'esito negativo della valutazione del titolo di studio: " ... *DECRETA ... è esclusa dalla partecipazione al concorso indicato nelle premesse, in quanto non in possesso di valido titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria ...* " e ciò in considerazione di una arbitraria lettura dell'art.2, comma 1, lettera a) del bando di concorso, in breve l'U.S.R. per l'Abruzzo non ha riconosciuto l'equivalenza fra il diploma di maturità ad indirizzo linguistico conseguito in un Istituto Magistrale con quello di maturità magistrale.

Quanto sopra poiché il Bando ha previsto che l'intera procedura si svolgesse in tutte le sue fasi a livello regionale, attribuendo ai singoli Uffici Scolastici Regionali il compito di curarne l'organizzazione, di nominare le commissioni giudicatrici, di vigilare sul corretto espletamento della procedura concorsuale, di approvare la graduatoria di merito.

φ φ φ φ φ φ φ φ

L'esponente ha dunque proposto ricorso dinanzi a codesto on.le TAR Abruzzo,

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

1) del Decreto ricevuto con Racc.a.r. il 14/08/13 Prot.AOODRAB 7318 UFF.III del 06/08/13 con il quale l'U.S.R. per l'Abruzzo ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente della scuola primaria.

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

Stante la intervenuta redazione e pubblicazione della graduatoria rispetto alla data di proposizione del ricorso introduttivo, nella quale – ovviamente – non compare il nominativo della ricorrente, la cui approvazione è stata disposta con il decreto sopra

specificato, la ricorrente è suo malgrado costretta a presentare i seguenti motivi aggiunti al ricorso introduttivo, al punto che in questa sede vengono riproposti gli stessi motivi di diritto formulati nell'atto introduttivo della causa diretti a contestare l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla impugnata graduatoria, con riserva di proporre ulteriori motivi integrativi, nonché ulteriori censure a seguito della integrale conoscenza degli atti della procedura.

1- Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. dell'art.2, comma 1, lettera a) del bando di concorso. Eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Provvedimento impugnato rappresenta il palese risultato di una istruttoria condotta con molta sufficienza da parte degli uffici dell'U.R.S. per l'Abruzzo.

La questione oggetto del contendere consiste nella possibilità o meno che la ricorrente, in possesso di un diploma rilasciato da un Istituto Magistrale al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, possa accedere al concorso per l'assegnazione di posti e cattedre finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola primaria.

Soccorre in ausilio delle ricorrente quanto statuito dal Consiglio di Stato con decisione del 04.04.2003, n.1769, dalle cui conclusioni lo stesso Collegio, con successiva decisione del 06.05.2008, n.3917, non ritiene doversi discostare: *"la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art.278 del D.Lgs. 16.04.1994 n.297 (ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto Magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie"*.

"In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, a norma del successivo art.279 (anch'esso ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto

Magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria.”

E' pacifico, dunque, che il diploma di maturità con indirizzo linguistico in possesso della ricorrente rappresenta un titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale "... anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di un corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici ...” (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n.3917/2008).

In tal senso si sono nuovamente pronunciati il Collegio di Palazzo Spada con Sentenza del 23.06.2009, n.7550 che "... ritiene di ribadire la condivisibilità delle superiori argomentazioni, perfettamente trasportabili al caso in esame ...”.

Ancor più di recente, il TAR Campania, chiamato a giudicare della legittimità di alcuni provvedimenti di esclusione dal concorso in oggetto, provvedimenti tutti motivati in modo identico a quello sottoposto all'attenzione dell'intestato Collegio (... primo TAR a pronunciarsi sul merito, gli altri Tribunali hanno riscontrato positivamente le tante istanze cautelari ...), con sentenze rese ai sensi dell'art. 60 C.P.A. ha ancora una volta ribadito il surriportato costante ed univoco orientamento giurisprudenziale (cfr. Sentenze TAR Campania nn.3384/2013, 3385/2013, 3386/2013, 3387/2013, 3401/2013 del 03/07/13).

Segnatamente, il TAR Campano ha evidenziato in modo dirimente che "... a tale indirizzo giurisprudenziale aveva aderito espressamente la stessa amministrazione con nota di indirizzo n.2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, senza ulteriore specificazione ...”

In aderenza alle motivazioni delle Sentenza Tar Campania sopra richiamata, è semplice constatare come il Bando di Concorso non si presta ad altra e diversa interpretazione.

La stessa Amministrazione Scolastica con nota Ministeriale indirizzata a Direttori Generali degli Uffici Regionali del 26.10.2012 prot.n.2870, quasi si stupisce che il dato testuale dell'articolato possa essere stato equivocado *“Pervengono richieste di*

chiarimento sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli Istituti Magistrali ... Al riguardo si fa presente che il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con sentenza n. 2172 / 2002 ha ritenuto valido il titolo "maturità linguistica" per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che "il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall' istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria". Tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del Bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell' Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione ...".

L'atto di esclusione che inficia la graduatoria di merito impugnata si pone in contrasto sia con il richiamato indirizzo giurisprudenziale che con le direttive ministeriali, chiarite ulteriormente nella succitata nota di indirizzo, di intendere ad ogni effetto di legge, e più in particole per il concorso in questione, equiparato il diploma ad indirizzo linguistico con quello di maturità magistrale tout court.

L'illegittimità di cui è affetto il Decreto di esclusione, e dunque la Graduatoria di merito, appare evidente, avendo l'Amministrazione Scolastica Regionale proceduto in maniera del tutto arbitraria ed acritica, in spregio a basilari e riconosciuti principi e diritti.

2 - Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies delle Legge n.241/1990. Violazione di ogni norma e principio in tema di tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione .

L'esclusione della ricorrente risulta viziata da violazione dell'art.21 nonies delle Legge n.241/1990. A tal fine bisogna evidenziare come il provvedimento in questione incide su una posizione ormai consolidata in capo alla ricorrente, travolgendo una serie di atti amministrativi che hanno prodotto, in modo irreversibile, effetti ampliativi della sfera giuridica dell'interessata. In particolare, la suddetta esclusione è intervenuta dopo il superamento della prova orale, vale a dire dopo il superamento dell'esame finale, e dunque dopo che la Commissione giudicatrice ha accertato le capacità professionali della ricorrente.

La motivazione "di stile" presente nel Decreto di esclusione (sempre ammonita dai Giudici Amministrativi) sembrerebbe lasciar intendere una presunta impreparazione della ricorrente causata dall'assenza, nel piano di studio dell'indirizzo linguistico, di ore dedicate alle materie pedagogiche rese in favore delle lingue straniere.

In ciò l'amministrazione scolastica trascura di considerare che la ricorrente ha dato ampia prova della abnormità di tale "illazione", avendo la stessa compiutamente e brillantemente superato l'esame finale vertente proprio sulla verifica puntuale delle conoscenze del candidato delle materie pedagogiche.

Tale considerazione non doveva essere in alcun modo ignorata dall'U.S.R. per l'Abruzzo e doveva trovare idoneo riscontro nella motivazione "di stile" offerta in sede di comunicazione di esclusione.

Del pari non meritava di essere ignorata la circostanza conosciuta all'amministrazione scolastica che migliaia di candidati con diploma di maturità ad indirizzo linguistico hanno svolto, e stanno svolgendo, anni interi di insegnamento presso le scuole primarie con formule precarie di assunzione temporanee.

Il difetto di motivazione del decreto di esclusione determina l'illegittimità del provvedimento, e dunque della Graduatoria di merito; nella fattispecie in esame peraltro, l'onere della motivazione si presentava particolarmente rigoroso, sia perché era intervenuto il superamento dell'esame avente ad oggetto la valutazione delle conoscenze pedagogiche utili all'insegnamento nella scuola primaria e sia perché si voleva limitare in maniera arbitraria il generale principio del *favor participationis*.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* è reso palese dai suesposti motivi di impugnazione, in questa sede richiamati.

Quanto al *periculum in mora*, oltre all'interesse "privato" che riveste il superamento della prova per la ricorrente circa la possibilità reale di aspirare all'attribuzione di un sospirato posto di lavoro, la graduatoria di merito è affetta da un evidente lesione dell'interesse "generale-pubblico" di una corretta composizione.

Alla luce di tali considerazioni appare indispensabile ordinare all'amministrazione scolastica la sospensione degli effetti della graduatoria di merito e conseguentemente disporre l'immediato reinserimento della ricorrente illegittimamente estromessa.

*** **

P.q.m. si insite acchè l'Ecc.mo Collegio adito. in accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti.

- in via cautelare, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge. disporre la sospensione cautelare degli atti impugnati,
- nel merito, annullare, tutti gli atti impugnati, anche con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 C.P.A., in questa sede il Decreto di pubblicazione della graduatoria di merito del 28/08/2013 Prot.n.AOODRAB7880 nella parte in cui l'U.S.R. per l'Abruzzo ha omissso di includere il nominativo della ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze, rimborso del contributo unificato.

Allegato: 1) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Prot.n.AOODRAB7880 del 28/08/2013;

oltre quelli richiamati ed individuati all'indice degli atti del depositato fascicolo di parte.

Pescara, li 10 ottobre 2013.

Avv. Marcello De Iorio

RELATA DI NOTIFICAZIONE Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di L'Aquila ho notificato e dato copia conforme del suesteso atto così come segue:

al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Abruzzo, con sede in L'Aquila (AQ), Complesso monumentale San Domenico, Via Buccio da Ranallo, ove per legge è domiciliato, ivi recandomi e rimettendone copia a mani di

Di Stefano Laure dip. alla iuc. te
L: 19. X. 13

